

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

E

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER ENERGIA E SISTEMI ELETTRICI

Premesso che

- i. L'Università degli Studi di Trieste (nel seguito denominata anche Università) ha come missione è lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati;
- ii. il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – EnSiEL (nel seguito denominato Consorzio) opera nel campo dell'energia, sistemi e impianti elettrici;
- iii. il Consorzio promuove e coordina studi e ricerche, favorisce la collaborazione tra Università consorziate e tra queste ed Enti di ricerca e industrie sia nazionali che internazionali, concorre alla preparazione di esperti ricercatori;
- iv. l'Ateneo aderisce al Consorzio;
- v. presso l'Ateneo sono svolte rilevanti attività nel campo di attività proprio del Consorzio;
- vi. l'Ateneo e il Consorzio riconoscono l'opportunità di dare ulteriore impulso a tali attività, anche utilizzando le risorse del Consorzio e le sinergie tra queste e quelle disponibili presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo;
- vii. il Consorzio può procedere alla costituzione di sue Sezioni presso gli Atenei consorziati, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- viii. nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università, il presente accordo, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica;

tra

l'Università degli Studi di Trieste, nella persona della propria Rettrice e legale rappresentante *pro-tempore* Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza l'8 maggio 1967, domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto presso la sede legale dell'Ateneo in Piazzale Europa, 1 - Trieste, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2025 (prot. n. 172215)

e

il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici, CF 02620290607, nella persona del proprio Direttore *pro-tempore* Prof. Domenico Villacci, nato a Montesarchio (BN), il 24/05/1958, domiciliato per la carica in Cassino (FR), via G. Di Biasio 43, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dello Statuto del Consorzio

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione della Sezione di ricerca

1. Quanto espresso nelle premesse forma parte integrante della presente convenzione.
2. Viene costituita la "Sezione di Ricerca del Consorzio EnSiEL presso l'Università degli Studi di Trieste".

3. La Sezione di ricerca è localizzata presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, nei locali che saranno individuati da apposito accordo.

Art. 2 – Composizione della Sezione di ricerca

1. La Sezione di ricerca è composta da:
 - a. professori e ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e dottorandi, tecnici e amministrativi, dipendenti dell'Ateneo e possibilmente di Atenei limitrofi, che afferiscano al Consorzio previa apposita domanda;
 - b. borsisti del Consorzio;
 - c. personale con borse o contratti di altri Enti e partecipante alle attività del Consorzio;
 - d. personale comandato presso il Consorzio dalle Università aderenti, da altre Amministrazioni dello Stato e da Enti di ricerca pubblici e privati;
 - e. personale dipendente del Consorzio.

Art. 3 - Responsabili

1. L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore pro-tempore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura e, per quanto riguarda il Consorzio, al Coordinatore pro tempore della Sezione di Ricerca.
2. Il Coordinatore si fa garante nei confronti dell'Università dell'osservanza delle norme dipartimentali da parte dei collaboratori della Sezione di Ricerca. che non siano dipendenti dell'Università di Trieste.

Art.4 – Svolgimento delle attività presso la Sezione di Ricerca

1. Presso la Sezione di ricerca vengono svolte attività di carattere culturale in generale e scientifico in particolare che l'Ateneo riconosce di proprio interesse. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario, il personale universitario che svolge i programmi e le attività di cui al presente articolo, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale Tali attività si sviluppino secondo modalità che saranno definite tra il Direttore del Dipartimento e il Responsabile della Sezione di ricerca mediante appositi accordi attuativi in forma scritta.
2. Per l'effettivo svolgimento di attività di ricerca presso la Sezione di ricerca, anche per conto di terzi, si provvederà di volta in volta a stipulare apposite convenzioni che determinano gli aspetti operativi ed economico-finanziari dell'attività, con la predisposizione di un budget economico e degli investimenti. In particolare dovranno regolamentare l'utilizzo di risorse umane e strumentali del Dipartimento e l'accesso ai laboratori nonché il contributo economico che Consorzio dovrà devolvere al Dipartimento stesso per le spese generali nonché le modalità di rendicontazione nel rispetto dei relativi regolamenti dell'Ateneo. Alla deliberazione in ordine alla convenzione non potranno partecipare, in quanto soggetti interessati, i membri del consiglio che afferiscono al Consorzio.
3. Il Consorzio in base ai dati amministrativi ed economici desumibili dal sistema contabile del Consorzio stesso e in accordo con il Coordinatore della Sezione di cui all'art.3 preparerà una relazione certificata sull'entità dei finanziamenti stanziati dal Consorzio per tutti quei programmi che prevedono il coinvolgimento, e che hanno coinvolto il personale scientifico e tecnico afferente al Dipartimento, l'organizzazione, i locali e le attrezzature del Dipartimento. Tale relazione verrà trasmessa annualmente e a consuntivo, dal Presidente del Consorzio al Coordinatore della Sezione che provvederà, a sua volta a trasmetterla al Rettore e ai competenti uffici dell'Università.
4. Agli afferenti alla Sezione di ricerca non dipendenti dell'Ateneo è consentito l'uso delle attrezzature, dei mezzi tecnici e dei locali del Dipartimento sotto la responsabilità dei Responsabili e preposti alla sicurezza dei locali messi a disposizione ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5 – Spazi e Attrezzature

1. Il Dipartimento mette a disposizione della Sezione, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, le attrezzature, i mezzi tecnici ed i locali del Dipartimento stesso. Il

Consorzio, per favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca, consente al Dipartimento, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri mezzi tecnici, in sede locale o nazionale. L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, dei servizi ed impianti generali, nonché delle attrezzature di cui al presente articolo, verrà regolato da appositi accordi da stipularsi tra il Direttore del Dipartimento e il Coordinatore della Sezione. Il reciproco utilizzo può avvenire anche per la gestione dei fondi di programmi nazionali, comunitari ed internazionali di ricerca. Prima di sottoporre agli enti finanziatori proposte progettuali, il Consorzio acquisisce il preventivo nulla osta del Direttore del Dipartimento che dovrà verificare la compatibilità dell'attività prevista con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento.

2. Le attrezzature di particolare costo e complessità, di proprietà del Consorzio potranno essere dislocate presso il Dipartimento a seguito di accordi tra il Direttore del Dipartimento stesso e il coordinatore della Sezione di Ricerca, che definiscano modalità di utilizzo e di contributo alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In ogni caso, ove, nello sviluppo dei propri programmi, il Consorzio ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista dell'eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.
3. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Art. 6 – Collaboratori e Coperture assicurative

1. Alla sottoscrizione della convenzione il Coordinatore della Sezione trasmette al Direttore del Dipartimento la lista dei collaboratori (dipendenti, borsisti, ecc.) del Consorzio non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste che frequentano il Dipartimento. Qualsiasi modifica di tale lista dovrà essere immediatamente comunicata dal Coordinatore della Sezione al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
2. Tutti i collaboratori della Sezione non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste devono fare richiesta di accesso alle strutture dipartimentali secondo le regole in uso nel Dipartimento. Ai borsisti del Consorzio, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, è consentito l'uso delle attrezzature, dei mezzi tecnici e dei locali del Dipartimento stesso, sotto la responsabilità di un docente della Sezione di Ricerca.
3. L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte del Consorzio, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori del Consorzio.
4. Il Consorzio garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università. L'Università è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti degli afferenti non dipendenti dell'Ateneo e per atti da questi compiuti nell'ambito dei locali universitari messi a disposizione.

Art. 7 – Tutela della Salute e della Sicurezza del Personale

1. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto della convenzione e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro dell'Università e del

Consorzio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

4. Nel frequentare i locali del Dipartimento, il personale afferente alla Sezione di ricerca dovrà attenersi alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 – Borse di Avviamento alla Ricerca

1. Se ritenuto d'interesse da parte del Consorzio per lo svolgimento dei programmi di ricerca, il Dipartimento potrà attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte del Consorzio. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico del Consorzio, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Art. 9 – Trattamento dei Dati personali

1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
3. Le Parti sono quindi tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR; sono, inoltre, soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa. Per l'Università l'informativa è messa a disposizione nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.
4. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Art. 10 – Regime dei Risultati della Collaborazione scientifica

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.
2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

3. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Art. 11 - Pubblicazioni

1. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
2. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.
3. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.
4. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
5. Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Art. 12 - Controversie

1. Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione che non siano componibili in via bonaria fra le Parti, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Trieste.

Art. 13 – Codici etici e di comportamento

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.
2. Il Consorzio dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Art. 14 – Clausola antidiscriminazione

1. Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Art. 15 – Antiriciclaggio

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 16 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi di quattro anni, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza. Le Parti concordano di concludere

i progetti già avviati alla data di scadenza della presente convenzione o alla data di comunicazione del recesso di cui al successivo comma 2, con l'eccezione - salvi diversi accordi - del caso di cui al punto 4.

2. I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi.
3. Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere con preavviso di tre mesi nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e il Consorzio si riservano il diritto di recedere per giusta causa.
5. Il recesso sarà comunicato tramite PEC o lettera raccomandata A/R.
6. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

Art. 17 – Limitazione di Responsabilità

1. Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni del Consorzio né può assumere obbligazioni per conto del Consorzio. È esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dal Consorzio.

Art.18 - Spese

1. La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti. Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.
3. La presente Convenzione viene redatta in doppio originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Date e luoghi delle firme digitali

La Rettrice dell'Università degli Studi di Trieste
Prof.ssa Donata Vianelli

Il Direttore del Consorzio EnSiEL
Prof. Domenico Villacci